



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 273 del 22/11/2022**

**Oggetto:** ART.53 LR 24/2017 PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' DA N.10 POSTI LETTO, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA IN SAN SECONDO PARMENSE - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

**IL PRESIDENTE**

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO che il Comune di San secondo con nota PEC n.33957 del 09.11.22 ha trasmesso la pratica avente per oggetto "Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di realizzazione di un Ospedale di Comunità da n. 10 posti letto, in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di San Secondo Parmense";

che con la stessa nota è stata indetta una Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità asincrona;

che l'Amministrazione Provinciale nell'ambito di tale procedura si esprime con Decreto Presidenziale, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere viene valutata la variante urbanistica e viene espresso il parere motivato sulla Valsat ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

che con nota PEC n. 34451 del 14.11.22 è stato trasmesso il parere favorevole di AUSL;

che con nota PEC n. 34812 del 16.11.22 è stato trasmesso il parere favorevole di ARPAE;

che il Comune di San Secondo ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica;

CONSTATATO che il progetto in oggetto riguarda la localizzazione di una nuova struttura sanitaria di comunità da realizzarsi presso il complesso ospedaliero sito in Via Micheli Vitali Mazza, previa demolizione di un immobile esistente ubicato in Via Felice Cavallotti, 2, già sede INAM dal 1975, attualmente dismesso;

che in particolare l'area di intervento e l'edificio oggetto di demolizione sono situati in adiacenza al centro storico di San Secondo Parmense, all'incrocio tra la strada di circonvallazione Via M. Vitali Mazza e la radiale Via F. Cavallotti. L'area è parte di un più ampio comparto ospedaliero;

che tale ipotesi progettuale è individuata come migliore alternativa per il potenziamento dell'attuale offerta di servizi per la salute erogati dall'Azienda USL del Distretto di Fidenza;

che a seguito degli effetti prodotti dalla crisi pandemica da Covid-19 sull'economia a scala globale, con Regolamento UE n. 2021/241 (pubblicato in G.U. Serie L 57 del 18.02.21) l'Unione Europea ha approvato Next generation EU, uno strumento temporaneo costituito da un pacchetto di misure straordinarie per la realizzazione del Piano di ripresa per l'Europa;

che l'intervento proposto si trova inquadrato nell'asse investimento M6C1.3, finalizzato al potenziamento dell'assistenza sanitaria intermedia mediante attivazione dell'Ospedale di Comunità;

che l'intervento consiste nella realizzazione di un fabbricato indipendente sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista impiantistico rispetto al polo ospedaliero esistente, ma al medesimo interconnesso per mezzo degli spazi pertinenziali e mediante la viabilità pedonale e carrabile interna. La struttura proposta si compone di un unico livello funzionale, mentre gli impianti tecnologici verranno allocati in copertura, in appositi vani tecnici e su superficie scoperta calpestabile;

che tale proposta comporta una modifica agli strumenti urbanistici comunali, in particolare alla cartografia del PSC, Tavola PSC4 "Progetto del territorio comunale", in quanto tale tavola classifica l'area di intervento come "immobile da assoggettare a risanamento conservativo";

che tuttavia dal punto di vista dei caratteri tipologici e formali l'edificio non presenta particolare rilievo, trattandosi di edilizia pubblica novecentesca (1971-1973) di modesta valenza testimoniale, culturale e storica, oltretutto sprovvisto di elementi di pregio e/o apparati decorativi qualificanti la necessità di misure conservative;

che pertanto si propone la revisione della categoria di intervento attribuita al fabbricato con riguardo all'elaborato di PSC Tavola PSC4 – Progetto del territorio comunale passando da "Tutela del patrimonio edilizio esistente – Immobili da assoggettare a risanamento conservativo" a "Territorio urbano – Ambiti urbani consolidati";

che contestualmente è necessario apportare una modifica cartografica al RUE, in particolare alla Tav RUE\_P3a “Progetto del territorio Urbano – Capoluogo” da “Zona B – Zona residenziale di completamento” a “Zona F – Attrezzature socio-sanitarie”;

che pertanto è stata attivata una procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art. 53 della LR 24/17;

che dall’analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l’area oggetto dell’intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall’intervento in oggetto come “area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)”. Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n.112/98, sia sotto il profilo cartografico che normativo;

- sempre il PGRA classifica, inoltre, l’area in questione come “area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)”; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l’applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l’area oggetto di studio ricade all’interno delle seguenti tutele:

- limite di fascia C, ai sensi della Tav C.1 e dell’art. 13ter del PTCP;
- dossi di pianura ai sensi della Tav C.1 e dell’art. 15 del PTCP;

che per l’area in oggetto è riconosciuta “poco vulnerabile” sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, allegati al presente atto, di cui in particolare:

- AUSL ha espresso parere (PEC n. 34451 del 14.11.22) di competenza favorevole con prescrizioni tecniche circa la matrice acustica, la presenza di amianto nella canna fumaria, la presenza di un serbatoio interrato per gasolio, e i più generali aspetti igienico sanitari di competenza (*legionellosi*);
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota PEC n. 34812 del 16.11.22 in merito agli aspetti urbanistici con prescrizioni tecniche sugli aspetti di impatto acustico;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l’istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato

significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che valutati i contenuti della variante, visti altresì i pareri positivi di AUSL e ARPAE, si ritiene che la stessa variante non sia da assoggettare a specifica procedura di VAS\ValSAT;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

#### DECRETA

di esprimere parere favorevole sulla variante cartografica al PSC del Comune di San Secondo e la conseguente variante cartografica al RUE, vista l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di realizzazione di un Ospedale di Comunità da n.10 posti letto, in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di San Secondo Parmense;

di trasmettere altresì al Comune di San Secondo copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **4009 /2022** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' DA N.10 POSTI LETTO, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA IN SAN SECONDO PARMENSE - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 21/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale